

## PALLACANESTRO COMUNICATO UFFICIALE N° 28 DEL 06 MAGGIO 2026

### **SQUALIFICA TESSERATI NON ESPULSI SUL CAMPO**

Si ricorda alle società che, a norma dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, le squalifiche non derivanti da provvedimenti di espulsione notificati dal DDG sono esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I tesserati pertanto sono obbligati a scontare la squalifica a partire dalla prima gara in programma successiva di 24 ore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

### **MODALITA' PARTICOLARI DI LETTURA DELLE SIGLE SUL COMUNICATO**

Con la lettera "K" viene indicata la squalifica aggravata di una giornata nel caso in cui il provvedimento sia a carico del capitano della squadra (art. 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia)

#### **Open Ecc - Coppa Playout**

##### **Ammonizioni a carico delle società**

**PALLACESTO AUTOGESTITA:** per distinta non regolamentare - mancata o errata indicazione numero tessera (gara 20255611A0503)

##### **Giocatori in Diffida**

**FORTES:** CADREGA STEFANO per aver raggiunto la seconda ammonizione (gara 20255611A0501)  
**PALLACESTO AUTOGESTITA:** BUCCIANI MARCO per aver raggiunto la QUARTA ammonizione (gara 20255611A0503)  
**ODB+:** MASTROPASQUA MARCO per aver raggiunto la seconda ammonizione (gara 20255611A0503)

#### **Open - Primav**

##### **Delibera gara: 2025601BA0403 : POSCAR BARIANA - KOLBE**

##### **IL GIUDICE SPORTIVO**

Rilevato che la società KOLBE comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto, comunicando tale circostanza con adeguato preavviso nel rispetto delle tempistiche regolamentari

##### **VISTI**

gli articoli 30 e 34 del Regolamento di Giustizia

##### **RITENUTO**

che ricorrano i presupposti per l'adozione dei relativi provvedimenti

##### **DELIBERA**

- 1) di infliggere alla società KOLBE la perdita della gara con il risultato tecnico convenzionale di 0 - 20;
- 2) di comminare alla società KOLBE un'ammenda di 25 euro;
- 3) di infliggere alla società KOLBE mezza penalità utile ai fini dell'esclusione dal Torneo Primavera, con aggiornamento del totale delle penalità maturate a n. 1/2 penalità.

*Delibera affissa all'Albo in data 06/05/2026*

##### **Squalifica giocatori non espulsi dal campo**

**SAMMA:** 2 gare CAVENAGO FRANCESO MARIA per aver mantenuto una condotta irrispettosa e offensiva nei confronti del DDG al termine della gara (gara 2025601CA0404)

##### **Ammende a carico delle società**

**SAMMA:** 30 euro per comportamento reiteratamente protestatario dei propri sostenitori nei confronti degli Ufficiali di gara (gara 2025601CA0404)

### Under 20 - Primav

**Delibera gara: 20256021R0103 : S.MICHELE CANTU' - OSBER**

*IL GIUDICE SPORTIVO*

Esaminati gli Atti Ufficiali e rilevato che la gara non è stata disputata a causa della mancata presentazione della società OSBER, avvenuta in assenza di preventiva comunicazione;

*VISTI*

gli articoli 30 e 34 del Regolamento di Giustizia

*RITENUTO*

che ricorrano i presupposti per l'adozione dei relativi provvedimenti

**DELIBERA**

- 1) di infliggere alla società OSBER la perdita della gara con il risultato tecnico convenzionale di 0 - 20;
- 2) di comminare alla società OSBER la sanzione di 1 punto di penalizzazione da applicarsi alla classifica della manifestazione;
- 3) di comminare alla società OSBER un'ammenda di 60 euro;
- 4) di infliggere alla società OSBER una penalità utile ai fini dell'esclusione dal Torneo Primavera, con aggiornamento del totale delle penalità maturate a n. 1 penalità.

*Delibera affissa all'Albo in data 06/05/2026*

### Under 11 - Primav

**Ammonizioni a carico delle società**

**KOLBE:** per distinta non regolamentare - mancata indicazione segnapunti / refertista (gara 20256241A0501)

### Under 10 - Primav

**Delibera gara: 2025613AA0602 : DON BOSCO ARESE - S.GIUSEPPE ARESE SG SPORT**

*IL GIUDICE SPORTIVO*

Rilevato che la società DON BOSCO ARESE comunicava la propria impossibilità a disputare la gara in oggetto, comunicando tale circostanza con adeguato preavviso nel rispetto delle tempistiche regolamentari

*VISTI*

gli articoli 30 e 34 del Regolamento di Giustizia

*RITENUTO*

che ricorrano i presupposti per l'adozione dei relativi provvedimenti

**DELIBERA**

- 1) di infliggere alla società DON BOSCO ARESE la perdita della gara con il risultato tecnico convenzionale di 6 - 18;
- 2) di comminare alla società DON BOSCO ARESE un'ammenda di 20 euro;
- 3) di infliggere alla società DON BOSCO ARESE mezza penalità utile ai fini dell'esclusione dal Torneo Primavera, con aggiornamento del totale delle penalità maturate a n. 1/2 penalità.

*Delibera affissa all'Albo in data 06/05/2026*

**Ammonizioni a carico delle società**

**OSDS:** per distinta non regolamentare - mancata indicazione segnapunti / refertista (gara 2025613BA0603)



**CENTRO  
SPORTIVO  
ITALIANO**

Comitato di Milano

## Under 9 - Primav

### Ammonizioni a carico delle società

**ASO CERNUSCO:** (1<sup>a</sup> recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 20256221A0404)

**JURASSIC SPORT:** (2<sup>a</sup> recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 20256221A0405)